

Lo “sciopero selvaggio” non è una circostanza eccezionale: il vettore aereo è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria al passeggero

Anna Masutti e Basima Kachni

Con la sentenza nelle cause riunite n° C-195/17 ed altre del 17 aprile 2018, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha fatto chiarezza sull'interpretazione dell'art. 5, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 261/2004, recante disposizioni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o di ritardo prolungato del volo, precisando che lo “sciopero selvaggio” del personale di volo non è necessariamente e automaticamente causa di esonero del vettore aereo dall'obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri.

La vicenda

Nel settembre del 2016, la compagnia aerea tedesca TUI Fly aveva annunciato a sorpresa un piano di ristrutturazione aziendale, provocando un'immediata reazione dei dipendenti che decisero, in modo spontaneo, di mettersi in congedo di malattia per un'intera settimana come forma di protesta.

L'assenza dell'89% dei piloti e del 62% dell'equipaggio in cabina causava inevitabili disagi in termini di cancellazione e/o ritardo prolungato dei voli.

La decisione

Secondo la Corte, perché un evento possa definirsi “eccezionale” e, quindi, tale da esonerare il vettore da ogni obbligo pecuniario, è necessario che lo stesso non attinga all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e che non rientri realmente nel suo ambito di controllo.

Generalmente, le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione di impresa rientrano nell’ordinaria gestione della stessa, per cui i vettori aerei possono ragionevolmente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con parte di esso. Difatti, i rischi derivanti dalle conseguenze sociali afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e possono essere dallo stesso controllati.

L’evento in parola viene compreso nella corrente definizione di “sciopero selvaggio” quale diretta conseguenza alle misure di ristrutturazione annunciate dalla direzione del vettore aereo.

Di conseguenza, le due condizioni cumulative sopra indicate non sono soddisfatte, per cui lo sciopero in questione non può essere considerato una circostanza eccezionale che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo, ben potendo quest’ultimo prevederlo ed evitarlo.

La Corte di giustizia ha, dunque, risposto al quesito posto dichiarando che *“l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, **non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione”**.*

Conclusioni

La sentenza esaminata risulta essere alquanto interessante non solo perché chiarisce l’esclusione dello sciopero dall’applicabilità dell’art. 5, paragrafo 3, del Reg. (CE) N. 261/2004, ma ribadisce il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria nei casi di “sciopero selvaggio” per i quali, invece, veniva quasi sempre negato.

Per maggiori informazioni scrivere a a.masutti@lslex.com oppure a b.kachni@lslex.com.



Anna Masutti
a.masutti@lslex.com

Basima Kachni
b.kachni@lslex.com